



Bruxelles, 26 aprile 2016
(OR. en)

8382/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0122 (NLE)**

**MAMA 58
MED 11
EG 1**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 232 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 232 final.

All.: COM(2016) 232 final

Bruxelles, 26.4.2016
COM(2016) 232 final

2016/0122 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato il 25 giugno 2001. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2004.

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima si impegni ad aderire agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Per quanto riguarda le norme di origine, con decisione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 21 settembre 2015¹ l'UE e la Repubblica araba d'Egitto hanno convenuto che il nuovo protocollo 4 all'accordo dovrà fare riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Egitto e le altre parti contraenti a decorrere dal 1° febbraio 2016. Di conseguenza, l'articolo 3 (Norme di origine) del protocollo accluso alla presente decisione coprirà soltanto il periodo compreso tra l'adesione della Repubblica di Croazia all'UE e l'entrata in vigore della decisione n. 1/2015.

Con decisione del 14 settembre 2012², il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con la Repubblica araba d'Egitto si sono conclusi positivamente il 29 ottobre 2015.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'Unione a fornire una versione facente fede dell'accordo in lingua croata.

Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione chiede al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

¹ GU L 334 del 22.12.2015, pag. 62.

² Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra³ ("l'accordo"), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso ("il protocollo"). A tale adesione si applica una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione. I negoziati con la Repubblica araba d'Egitto si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo, avvenuta a Bruxelles il 29 ottobre 2015.
- (5) Il protocollo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

³ GUL 304 del 30.9.2004, pag. 39.

- (6) Conformemente al suo articolo 8, paragrafo 3, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone designate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013, conformemente al suo articolo 8, paragrafo 3, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*